



Cremona, li 06/12/2021

DECRETO N. 727 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 03/04/2006 N.152 - D.D.P. 737/2015 - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI (R13-R12-R4-R8) - DITTA REFIMET S.R.L. - COMUNE DI SPINO D'ADDA - VOLTURA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e relative modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale, la Delibera del Presidente n. 196 del 22.12.2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021;

PRESO ATTO delle funzioni spettanti alle Province in materia di approvazione dei progetti di impianti di gestione rifiuti;

VISTA l'autorizzazione rilasciata alla ditta Ecomet Refining S.r.l., di cui al D.D.P. 737 del 15/07/2015, modificato con Decreti n. 575 del 21/07/2017 e n. 455 del 02/07/2018, per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi (R13-R12-R4-R8) presso l'impianto sito in Spino d'Adda, via dell'Industria n. 17/19;

RISCONTRATO che la ditta Refimet S.r.l., con sede in Spino d'Adda, via dell'Industria 17-19, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 65689 del 27/10/2021, successivamente integrata, per ottenere a proprio favore la voltura dell'autorizzazione di cui sopra, in quanto soggetto subentrante nella conduzione dell'impianto di Spino d'Adda, via dell'Industria 17-19, in forza della costituzione di Società con conferimento di ramo d'azienda, di cui al contratto registrato in Padova al n. 38342 Serie 1T il 22/09/2021;

PRESO ATTO che, a seguito di esame degli elementi trasmessi, sono stati individuati idonei requisiti soggettivi e la regolare posizione amministrativa del nuovo soggetto ed il positivo assenso alla volturazione del provvedimento di cui sopra esplicitato dal soggetto originariamente titolare dell'autorizzazione in argomento;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra indicati, dell'assunzione del provvedimento di voltura dell'autorizzazione di cui al D.D.P. 737 del 15/07/2015 e s.m., ai sensi di quanto disposto alla parte IV del D.Lgs. 152/2006; sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti ed Organismi interessati, nonché i diritti di terzi;

REPUTATA la necessità di inoltrare il presente atto ai soggetti interessati, nonché al Comune, all'A.R.P.A., all'A.T.O competenti ed alla Prefettura;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia risulta invariato rispetto a quanto previsto dal D.D.P. 737/2015 e pertanto determinato in € 22.961,58 in relazione a:

- messa in riserva (R13) di 100 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo

- impianto o presso terzi entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 1.766,20;
- operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1120 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n°19 del 28/01/2014. A tal fine si informa che il responsabile del procedimento è Barbara Pisaroni e l'istruttore della pratica è Michela Raimondi.

DECRETA

1. di volturare a favore di
soggetto: Refimet S.r.l.
sede legale: Spino d'Adda, via dell'Industria 17-19
C.F.: 01757810195
l'autorizzazione ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti (R13-R12-R4-R8) presso l'impianto sito in Spino d'Adda, via dell'Industria 17-19, già rilasciata con D.D.P. 737 del 15/07/2015 modificato con Decreti n. 575 del 21/07/2017 e n. 455 del 02/07/2018, alle condizioni e con le prescrizioni di cui ai relativi Allegati A, B e C, che si intendono qui integralmente richiamate ed ove ogni riferimento alla ditta "Ecomet Refining S.r.l." deve intendersi riferito alla ditta "Refimet S.r.l.";
2. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti rimane fissata al 14/07/2025 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima di tale scadenza. La ditta (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere a questa Provincia, almeno 90 giorni prima di ogni scadenza del contratto di locazione cui è legata la disponibilità dell'area (pertanto con termine utile il 29/03/2025), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale si rende noto l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) del contratto di affitto indicandone la successiva scadenza. In caso di inottemperanza la validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti decade unitamente alla scadenza del contratto di affitto del quale non è stato documentato il rinnovo;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. od altri organismi pubblici;
5. di disporre che le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative anche di competenza di altri Enti interessati, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dall'atto oggetto di voltura. In particolare la ditta dovrà ottenere voltura per permessi, autorizzazioni, licenze ed altri provvedimenti di assenso necessari alla conduzione dell'attività e non oggetto del presente provvedimento. Sono fatti altresì salvi i diritti di terzi;
7. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8, entro il termine previsto, ovvero la difformità dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
8. di determinare in € 22.961,58 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 100 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto o presso terzi entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 1.766,20;

- operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1120 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38;

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 14/07/2026 e provvista di autentica di firma del legale rappresentante dell'ente garante;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato al soggetto interessato;
10. è fatto obbligo alla Ditta di esibire il presente atto unitamente al D.D.P. 737 del 15/07/2015 e s. m., quale parte integrante dello stesso;
11. di disporre che il presente atto venga notificato, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8, ai soggetti interessati:
 - Refimet S.r.l. (refimet@pec.it);
 - Ecomet Refining S.r.l. (ecomet.refinig@pec.it);

e copia trasmessa a:

- Comune di Spino d'Adda (comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it);
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (atocremona@pec.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Prefettura di Cremona (protocollo.prefcr@pec.interno.it).

L'efficacia autorizzativa per il nuovo soggetto titolare dell'autorizzazione decorre dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Roberto Zanoni)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.